



- che dato il contratto tra i Soci e la Cooperativa, anche a scanso di responsabilità, sarebbe opportuno che ogni eventuale accordo tra l'I.N.A. e la Cooperativa venisse approvato dall'Assemblea, creandosi così il presupposto di validità e inoppugnabilità dei nuovi patti da parte dei Soci in corso, i quali dovrebbero recedere dal giudizio nei confronti dell'I.N.A.

Per quanto riguarda la decadenza della dichiarazione di risoluzione dei contratti di mutuo, è da rilevare che se la Cooperativa necessariamente alla sistemazione del debito tornasse ad essere inadempiente, l'azione legale, che d'altra parte si trova ora soltanto nella fase iniziale, potrebbe essere nuovamente intrapresa in condizioni senza dubbio migliori per lo I.N.A. perché avrebbe luogo alla prima inadempienza, e, quindi, in tempo per essere conclusa entro i margini consentiti dalla garanzia ipotecaria.

D'altra parte è attualmente necessario, per la prosecuzione del